

**LINEE GUIDA
PER IL CONFERIMENTO DI
BORSE DI STUDIO
PER ATTIVITA' DI RICERCA POST LAUREAM**

Articolo 1 – Oggetto

Le presenti **Linee Guida** rappresentano uno strumento di riferimento utile a gestire le procedure per l'assegnazione delle borse di ricerca, allo scopo di assicurare uniformità nella fase attuativa dell'iter procedurale.

Articolo 2 – Finanziamento delle borse di ricerca

Le borse di ricerca devono avere completa copertura su fondi a ciò destinati previsti in progetti di ricerca, anche finanziati dall'Unione europea, o in convenzioni stipulate con altre amministrazioni pubbliche, enti, pubblici o privati, ed imprese, senza oneri finanziari a carico dell'Università.

Le borse di ricerca possono essere attivate anche su fondi d'Ateneo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998; in ogni caso, le somme previste per il conferimento di borse di ricerca devono coprire il costo dell'intera durata della borsa, incluso quello per consentire le eventuali proroghe.

Per quanto riguarda i progetti di ricerca le cui convenzioni siano state già poste in essere dagli uffici dell'Amministrazione centrale, non sarà necessario stipulare un ulteriore atto convenzionale da parte dei Dipartimenti, i quali potranno direttamente procedere alla richiesta di attivazione delle borse di ricerca previste all'interno dei vari progetti finanziati, su richiesta dei relativi coordinatori scientifici.

Articolo 3 – Richiesta di attivazione delle borse

Il docente interessato a chiedere l'attivazione di una borsa di ricerca nell'ambito di un proprio progetto finanziato, deve presentare al Consiglio della Struttura cui afferisce la relativa **proposta di istituzione della borsa secondo lo schema - tipo predisposto di cui all'allegato n. 1.**

Nella richiesta di attivazione della borsa devono essere indicati:

- a) il progetto di ricerca e il relativo responsabile scientifico;
- b) il tema della ricerca e l'attività proposta dal responsabile della ricerca che dovrà essere svolta dal borsista;
- c) il docente responsabile scientifico.
- d) l'ammontare della borsa;
- c) i fondi su cui grava la borsa;
- d) la durata della borsa e se eventualmente prorogabile;
- f) le competenze e titoli di studio richiesti per l'assegnazione e in sede di valutazione;
- g) gli altri eventuali titoli valutabili tramite curriculum e colloquio.

È necessario fornire indicazioni circa la classe di laurea del titolo di studio (laurea triennale/specialistica/magistrale/magistrale a ciclo unico e del vecchio ordinamento) quale requisito per l'accesso alla selezione.

Il Senato Accademico procede all'approvazione dell'attivazione della borsa di ricerca; nel caso in cui i costi della borsa dovessero gravare sui fondi di Ateneo, è necessaria anche l'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La borsa può essere prorogata.

Articolo 4 – Bando di selezione

Il **bando di selezione**, redatto in modo conforme allo **schema - tipo predisposto di cui all'allegato n. 2**, è emanato con decreto rettorale.

Le borse di ricerca sono destinate a cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio con l'indicazione della relativa classe di laurea:

- di laurea triennale,
- di laurea specialistica o magistrale,
- di laurea magistrale a ciclo unico,
- di laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il D.M. 509/99;

- di laurea equivalente o equipollente.

I destinatari devono essere in possesso dei suddetti titoli, conseguiti in Italia o conseguiti all'estero in via equipollente.

Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere equiparabile per durata e contenuto a quello conseguito in Italia e il candidato deve essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo accademico rilasciata dalle competenti autorità secondo la normativa vigente.

Qualora il candidato non abbia ancora ottenuto l'equipollenza, può allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione al concorso.

La valutazione del titolo sarà possibile solo se, dai documenti prodotti, in italiano o in inglese, potranno evincersi tutte le informazioni necessarie contenenti gli elementi minimi per la valutazione (tipo titolo; durata normale del corso; denominazione ufficiale dell'istituzione accademica che ha rilasciato il titolo; data di conseguimento del titolo; voto/giudizio di conseguimento rapportato alla scala adottata nel sistema di istruzione superiore di riferimento). La valutazione di non idoneità del titolo comporta l'esclusione dalla prova di selezione.

I candidati con titolo di studio conseguito all'estero vincitori della procedura concorsuale, entro 15 giorni dalla notifica dell'attribuzione della borsa, dovranno inviare i seguenti documenti: copia, in italiano o in inglese, del titolo conseguito all'estero e del relativo certificato riportante le prove sostenute e la votazione, con allegata la relativa traduzione e legalizzazione, e dichiarazione di valore in loco rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o attestati di comparabilità e verifica rilasciati da centri ENIC_NARIC.

Il bando può prevedere, quali requisiti di accesso alla selezione, oltre a quello del possesso di un titolo di studio tra quelli sopra elencati, anche ulteriori requisiti, di volta in volta stabiliti, ritenuti indispensabili per lo svolgimento dell'attività di ricerca. Il candidato può essere in possesso di altri eventuali titoli valutabili tramite curriculum e colloquio. Il bando, oltre tutte le informazioni riguardo alla borsa già specificate nella richiesta di attivazione, deve contenere l'indicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande, nonché la data, l'orario e il luogo di svolgimento del colloquio.

I termini per la presentazione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni. Ove la borsa di ricerca risulti finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del PNR il predetto termine può essere ridotto a 7 giorni.

Articolo 5 – Nomina Commissione e valutazione dei titoli e del colloquio

Alla scadenza del bando, acquisite le domande di partecipazione dei candidati, viene pubblicato il decreto rettorale di nomina della Commissione, con proposta dei nominativi da parte del responsabile scientifico individuato dal Consiglio della struttura interessata.

La Commissione deve essere composta da tre docenti di ruolo afferenti a settori scientifico disciplinari congruenti o affini con il tema di ricerca.

Non dovranno sussistere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, tra i componenti e tra questi e i candidati.

La selezione avverrà per titoli e colloquio.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti di cui:

- 60 punti per i titoli;
- 40 punti per il colloquio.

La Commissione determina in via preliminare i criteri di attribuzione del punteggio nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento. I criteri di valutazione dei titoli ed il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio devono essere definiti dalla Commissione nel corso della prima riunione, di cui viene stilato il relativo **verbale n. 1, secondo lo schema - tipo predisposto di cui all'allegato n. 4**, e resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

La valutazione dei titoli dovrà precedere l'espletamento del colloquio. I risultati della valutazione dei titoli vengono riportati dalla Commissione nell'apposito **verbale n. 2, secondo lo schema - tipo predisposto di cui all'allegato n. 5**; sono resi noti prima dell'espletamento del colloquio, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ateneo.

Dette pubblicazioni hanno valore di notifica ai candidati.

La Commissione procede preliminarmente, nella data, l'orario e il luogo di svolgimento indicati nel bando, all'accertamento dell'identità dei candidati che risultano essere presenti (Allegato A); poi, dà inizio al colloquio con ciascuno dei candidati.

Il colloquio verte sulle materie oggetto della borsa e, in sede di valutazione, la Commissione può tener conto della chiarezza espositiva, del grado di conoscenza delle materie oggetto di valutazione, nonché dell'utilizzo di un linguaggio appropriato, dell'attitudine allo svolgimento delle attività richieste, del grado di conoscenza di una lingua straniera.

La Commissione, infine, predispone il **verbale n. 3, secondo lo schema - tipo predisposto di cui all'allegato n. 6**, con la graduatoria di merito, stilata sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Espletato il concorso, il Presidente della Commissione provvede a trasmettere gli atti concorsuali al Responsabile amministrativo del procedimento che verifica la correttezza dei verbali.

Gli atti per il conferimento della borsa sono approvati con decreto rettorale e pubblicati all'Albo di Ateneo e sul sito web istituzionale.

Articolo 6 – Assegnazione della borsa di ricerca

Il vincitore riceve notifica dell'assegnazione della borsa e, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, deve far pervenire all'ufficio competente la dichiarazione di accettazione.

La comunicazione d'inizio dell'attività di ricerca del responsabile scientifico deve essere successiva all'accettazione della borsa da parte dell'assegnatario. Pertanto, le borse decorrono da data successiva a quella in cui è stata fatta l'accettazione della borsa.

La borsa verrà erogata in rate mensili posticipate dal Dipartimento di riferimento.

Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività attenendosi al programma predisposto dal docente responsabile. Il borsista è altresì tenuto a rispettare le disposizioni di legge ed i regolamenti, ivi inclusi quelli in materia di proprietà industriale e intellettuale, nonché il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università. È soggetto, inoltre, al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Pertanto, prima dell'avvio delle attività di ricerca, il responsabile scientifico si impegna a informare il titolare di borsa in merito ai rischi specifici presenti e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività da svolgere. Il borsista non può essere impegnato in attività didattiche.

Al termine del periodo di formazione il borsista deve presentare al Consiglio della struttura una relazione finale sull'attività svolta e i risultati conseguiti, approvata dal docente responsabile.

Articolo 7 – Proroga della borsa di ricerca

La borsa di ricerca può essere prorogata sulla base della disponibilità dei fondi, ai fini della copertura dell'intero costo della borsa.

Solo se la proroga non è stata già prevista in sede di attivazione della borsa, è necessario che la stessa, dietro richiesta motivata del Responsabile scientifico, sia deliberata dal Consiglio della struttura interessata e approvata dal Senato Accademico, nonché dal Consiglio di Amministrazione nel caso di finanziamento della borsa con fondi di Ateneo.